

Copia

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 16 del 25.07.2017

OGGETTO: "Affidamento riscossione coattiva entrate comunali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione"

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – COTTURA ENRICO	Sindaco	x	
2 – GILARDI GERMANO	Consigliere	x	
3 – GIANOTTI BRUNO	"		x
4 – GATTI MASSIMO	"	x	
5 – PRANDINA LUCA	"	x	
6 – GIANOTTI LUCIANO	"		x
7 – GARZELLI CARLOTTA	"		x
Totale		4	3

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1[^] luglio 2017, le Amministrazioni Locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3bis e 3ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, delle Società da esse partecipate";
- Dal 1[^] luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'Ente Pubblico economico, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione";
- In base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1[^] luglio 2017 potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
- L'art. 10 della Legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti Locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- Il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1[^] gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali e da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Considerato inoltre che:

- Il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i Concessionari iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- La modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

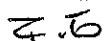
Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Visti:

- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- Il Regolamento generale delle entrate;
- Il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Su proposta del Sindaco;

Visto il parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

 Toietti Rag.Daniela

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1) Di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

Successivamente

Su proposta del Presidente

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F. G. Enrico Colonna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. G. Tiziano Casavaglia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

..... al.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/08/2017 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi dal 01/08/2017 al 16/08/2017.

Addì 01/08/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, col giorno

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
